

1/2020 R.G.



## **TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

### **SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,  
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;  
vista la domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 presentata da Sammartino Giovanni, con ricorso depositato il 23.01.2020;  
letti gli atti di causa;  
vista la documentazione integrativa depositata dal ricorrente il 09.03.2020 in ottemperanza a quanto richiesto con decreto del 28.02.2020;  
ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, L.3/2012;  
rilevato che risulta allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi;  
considerato che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2 lett. a), L. 3/2012;  
rilevato che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. 3/2012, trattandosi di consumatore;  
considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12 bis e 14 ter, L. 3/2012;  
ritenuto, pertanto, che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), L. 3/2012;  
considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge e la mancanza di condizioni ostative, concludendo per la piena ragionevole fattibilità del piano di liquidazione;  
ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale, il cui compenso è stato stanziato in prededuzione e non essendovi in atti la dichiarazione di disponibilità dell'OCC a ricoprire il suddetto incarico;  
rilevato che il piano di liquidazione prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del creditore privilegiato, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 3,85%;  
rilevato che l'attivo liquidabile è rappresentato in misura prevalente dalla realizzazione del credito vantato dal ricorrente in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 155/2017 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, oltre che dalla vendita di due automezzi e dalla messa a



disposizione di una parte del reddito da lavoro percepito, pari a circa euro 270,00 mensili per quattro anni;

ritenuto che l'istituto della liquidazione del patrimonio possa applicarsi anche nel caso di specie in cui tutto l'attivo rinviene dalla realizzazione di un credito futuro, dal patrimonio mobiliare del ricorrente e dell'attivo reddituale disponibile, al netto delle spese occorrenti per il mantenimento suo e della sua famiglia, senza un patrimonio immobiliare e senza apporti di finanza esterna da ripartire in favore dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

ritenuto che il giudice designato, deve fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), ovvero stabilire “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” esclusi dalla liquidazione;

ritenuto che nel caso di specie appare congrua l'indicazione delle spese mensili occorrenti per il mantenimento del proponente, in misura pari ad euro 1.012,49 mensili;

ritenuto che il creditore Fidelity andrà soddisfatto nell'ambito del piano di liquidazione, nel concorso con gli altri creditori, secondo le cause legittime di prelazione (la cessione del quinto in favore del cessionario cesserà con l'apertura della procedura ex art. 14 *undecies*, essendo inopponibile alla procedura predetta);

rilevato che, ai sensi l'art.14 *quinquies*, comma 2, lett. b) della legge sopra citata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione;

ritenuto che la suddetta disposizione trova applicazione anche ai casi di pignoramento presso terzi, in considerazione della natura concorsuale della predetta procedura di sovraindebitamento (si veda Cass. 1227/2016);

ritenuto, pertanto, che il pignoramento del quinto dello stipendio per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e delle figlie minori non è opponibile alla procedura di liquidazione in esame;

ritenuto, tuttavia, che le somme oggetto del suddetto pignoramento non potranno essere oggetto di liquidazione in favore degli altri creditori, trattandosi di somme occorrenti al mantenimento della famiglia del debitore;

ritenuto, pertanto, che le predette somme andranno corrisposte dal liquidatore in favore della sig.ra

██████████

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

nomina liquidatore, ex art. 13 L. 3/2012, il dott. Stefano Volpe (C.F. VLPSFN82L27G273H);



dà atto dell'inopponibilità, nei limiti di cui in parte motiva, alla massa dei creditori:

- Del pignoramento del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED]
- Della cessione del quinto dello stipendio in favore di Fiditalia;

dispone che il liquidatore:

1. trascriva il presente decreto sui beni mobili registrati offerti in liquidazione;
2. proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies*, L. 3/2012, alla liquidazione ex art. 14 *novies*, L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano, secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 *ter*, comma 5, lettera b), legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione in misura pari ad € 1.000,00 netti mensili per spese di sostentamento del proponente ed € 288,57 mensili per spese di mantenimento del coniuge separato e delle figlie sino al mese di giugno 2020 (€ 349,38 sempre per spese di mantenimento del coniuge separato e delle figlie, a far data dal mese di luglio 2020) disponendo che queste ultime somme siano corrisposte dal liquidatore direttamente a Medico Maria;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal 12 maggio 2020; dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità, a cura della cancelleria, con inserimento sul sito internet del Tribunale di Caltanissetta, nonché a cura dell'OCC presso l'Agente della riscossione, presso gli uffici fiscali e presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti (previa sottoposizione, da parte del professionista al Giudice, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione);

manda la Cancelleria per la comunicazione del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore.

Caltanissetta, 28.04.2020



IL GIUDICE

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

